

Nel dl incentivi l'emendamento interpretativo che salva i bilanci dei comuni e degli enti gestori

Tariffa rifiuti, chi ha dato ha dato L'Iva sulla Tia è una quota del tributo. E non va rimborsata

DI FRANCESCO CERISANO

I contribuenti che hanno pagato l'Iva sulla Tariffa di igiene ambientale dovranno rassegnarsi. Nonostante la sentenza della Corte costituzionale (n.238/2009) che ha affermato la natura tributaria della Tia e quindi l'impossibilità di caricare su questa l'imposta sul valore aggiunto, non potranno chiedere indietro quanto pagato in più. Perché l'Iva fatturata per errore dagli enti gestori e pagata dai cittadini non rappresenta altro che una quota della tariffa di igiene ambientale e dunque non può formare oggetto di richiesta di rimborso da parte degli utenti. Discorso diverso, invece, per commercianti, artigiani, professionisti e imprese che abbiano portato in detrazione l'Iva. La detrazione sarà legittima, ma la quota di Tia corrispondente all'Iva pagata «non potrà essere computata in deduzione ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap». E' questa la soluzione individuata dalla maggioranza per risolvere il caos rimborsi aperto dalla decisione della Consulta. A metterla nero su bianco c'ha pensato **Maurizio Leo**, deputato Pdl e assessore al bilancio del comune di Roma che ha depositato in commissione finanze della camera un emendamento al decreto incentivi (i lavori sul dl 40/2010 proseguiranno in commissione con la presentazione del provvedimento da parte del relatore, **Marco Milanese**, mentre appare sempre più probabile che il termine per la presentazione degli emendamenti, in scadenza oggi alle 16,

sarà prorogato).

Il via libera del governo alla norma blocca-rimborsi è arrivato direttamente dal sottosegretario all'economia, **Daniele Molgora**, che rispondendo in commissione finanze a un'interrogazione dei deputati Pd **Alberto Fluvi**, **Raffaella Mariani** e **Marco Causi**, ha comunicato la disponibilità dell'esecutivo «a esaminare positivamente ogni proposta in sede legislativa che, puntando a un chiarimento definitivo della complessa vicenda, miri piuttosto ad affermare anche interpretativamente la natura non tributaria della Tia». L'emendamento Leo non si è spinto fino a questo punto (per non contrastare apertamente con le conclusioni dei giudici costituzionali) ma ha risolto, senza pesare sulle casse dei comuni e degli enti gestori, il problema dei rimborsi. Una partita da oltre un miliardo di euro su cui, tra l'altro, l'amministrazione finanziaria, per bocca di Molgora, si era appena tagliata fuori. Rispondendo in commissione finanze, il sottosegretario leghista ha infatti affermato l'estraneità del Fisco «al rapporto intercorrente tra utenti finali del servizio e enti gestori» con la conseguenza che i primi avrebbero dovuto rivolgersi a questi ultimi per i rimborsi.

L'emendamento Leo, ovviamente, vale per il passato. E stabilisce che, in attuazione della sentenza della Consulta e in attesa che entri a regime il federalismo fiscale, l'art. 49 del dlgs 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi) «si interpreta nel senso che la tariffa di igiene ambientale e la tariffa integrata ambientale,

dovute ai comuni dai soggetti obbligati al pagamento, non costituiscono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto corrispettivi di prestazioni di servizi, ancorché le predette tariffe siano riscosse mediante i soggetti gestori dell'attività di smaltimento dei rifiuti». «I documenti emessi dai gestori», prosegue l'emendamento, «antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, direttamente nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento delle tariffe, assolvono alla duplice funzione di fattura per il servizio di smaltimento di rifiuti reso dal gestore al comune, e di atto impositivo emesso dal comune nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento delle tariffe». Ragion per cui, conclude l'emendamento interpretativo, l'Iva «esposta nei predetti documenti costituisce, nei rapporti tra comune e soggetti obbligati, una quota delle tariffe stesse».

Per il futuro l'emendamento Leo chiarisce che la tariffa non può essere gravata di Iva. Ma difficilmente questò alleggerirà il peso delle cartelle.

—© Riproduzione riservata—

